



REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

delibera del C.P.A.
n. 15 del 13-11-2008

ai sensi dell'art.9 lettera b) della L.R. n. 11/1997 come integrata dalla L.R. n.11/2006

PRINCIPI GENERALI

L'A.R.D.S.U. programma, organizza e gestisce il servizio abitativo ai sensi dell'art.22 della L.R. n.11/1997 come riformulata dalla L.R. n.11/2006 art. 13.

Le modalità di ammissione e la durata possono essere ulteriormente precisate nei bandi relativi al concorso per l'assegnazione dei posti-alloggio.

Art. 1 FINALITÀ, DEFINIZIONI e TIPOLOGIE ABITATIVE

L'A.R.D.S.U., nell'ambito dell'autonomia e responsabilità ad essa assegnate dalla L.R. n.11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, programma, organizza e gestisce come di seguito indicato il servizio abitativo.

Le modalità di ammissione e la durata possono essere ulteriormente precisate volta a volta nei bandi relativi al concorso per l'assegnazione dei posti-alloggio.

Il presente regolamento disciplina le norme di comportamento degli studenti ospitati nelle residenze universitarie dell'A.R.D.S.U.

Nel presente testo si intenderà:

- per "studente" l'assegnatario di posto-alloggio;
 - per "A.R.D.S.U." l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Basilicata;
 - per "residenze" le strutture, gli appartamenti ed ogni altra forma di alloggio all'uopo destinata dall'A.R.D.S.U.
- La tipologia delle residenze è diversificata con l'offerta di camere di varie dimensioni e tipologie, con servizi, ed anche con appartamenti con specifiche modalità organizzative.

Alcune di queste strutture sono predisposte ed attrezzate per il soggiorno di portatori di handicap.

Art. 2 GESTIONE

La responsabilità gestionale delle residenze e dei relativi servizi è unicamente dell'A.R.D.S.U. che svolge tali attività sia direttamente attraverso proprio personale che indirettamente, avvalendosi di strutture e società di servizi esterne.

Le strutture gestite in forma di appartamenti, su indicazione dell'A.R.D.S.U., fanno riferimento per quanto possibile ad una residenza per: pratiche di entrata ed uscita, cambio biancheria, uso sala computer ed elezione rappresentanti.

L'A.R.D.S.U. non assume alcuna responsabilità verso gli alloggiati per gli oggetti di valore o denaro o quant'altro da loro detenuto sia nelle camere assegnate che negli ambienti comuni.

Art. 3 PERSONALE DI PORTINERIA

Per ragioni di sicurezza e di quiete al presidio di ciascuna residenza è preposto apposito personale, anche di struttura esterna, che ha l'obbligo di far osservare in particolare il presente regolamento ed in generale ogni direttiva dell'A.R.D.S.U.

Tale personale, che ha in consegna copia di tutte le chiavi di accesso agli alloggi, ha l'obbligo di osservare e far osservare le deliberazioni dell'A.R.D.S.U. ed, in particolare, il presente regolamento.

Tale personale è tenuto ad effettuare sopralluoghi in tutti gli ambienti delle residenze, inclusi quelli assegnati, previo pur breve e motivato preavviso anche telefonico, ed a segnalare le inadempienze tempestivamente all'A.R.D.S.U.

Il citato personale ha il compito di accertare e registrare l'identità nonché la destinazione di visitatori non consentendo l'accesso a chi si rifiutasse di indicare la propria destinazione o di documentare la propria identità.

Lo studente non potrà richiedere a detto personale lo svolgimento di compiti che esulano dalle normali mansioni ad esso assegnate né tenere un comportamento irrispettoso nei suoi confronti.

Art. 4 RESPONSABILE RESIDENZE

Alla gestione delle residenze è preposto un responsabile nominato dall'A.R.D.S.U. con il compito di coordinare e

disciplinare tutti i servizi connessi ed assicurare il regolare funzionamento generale delle stesse.

Il responsabile ha l'obbligo di far osservare tutte le disposizioni ricevute oltre quelle qui riportate, si interfaccia con gli studenti e ne raccoglie le esigenze rappresentate, raccorda l'operato di tutto il personale, anche esterno, coinvolto nella gestione delle residenze, provvede ad assicurare le piccole manutenzioni ed ha l'obbligo di relazionare al Direttore dell'A.R.D.S.U. mensilmente e, comunque, ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 5 ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni, strettamente personali e senza promiscuità di sesso, sono effettuate fino ad esaurimento dei posti disponibili scorrendo l'ordine degli idonei emerso dalle apposite graduatorie elaborate dall'A.R.D.S.U. in conformità allo specifico bando emanato per ciascun anno accademico.

Esaurite le graduatorie, i residui posti-alloggio liberi potranno essere al meglio utilizzati dall'A.R.D.S.U. con assegnazione diretta.

Il servizio abitativo è concesso di norma per almeno 10 mesi continuativi, da ottobre dell'anno corrente a settembre di quello successivo: durante la chiusura estiva e le festività Natalizie e Pasquali i posti-alloggio devono essere lasciati liberi.

Preferibilmente in tali periodi l'A.R.D.S.U. potrà effettuare i necessari interventi di manutenzione.

In assenza dell'assegnatario la stanza, se singola, dovrà restare chiusa a chiave e quest'ultima dovrà essere depositata in portineria.

Ove tra le assegnazioni di un anno accademico e quelle dell'a.a. successivo dovesse registrarsi, per qualsiasi ragione, una non immediata continuità, l'A.R.D.S.U., per evitare disagi agli studenti interessati e nell'ambito del principio acclarato di riconoscere priorità a chi è già ospite delle residenze, potrà prorogare quelle in essere alle condizioni date fino alle effettive nuove assegnazioni.

Art. 6 ACCETTAZIONE POSTO-ALLOGGIO

Lo studente assegnatario è tenuto a presentarsi nei luoghi, tempi e modi indicati dall'A.R.D.S.U. nella comunicazione per l'accettazione formale del posto-alloggio fra quelli al momento disponibili.

All'atto della sottoscrizione del modulo di accettazione, lo studente dovrà prendere visione ed accettare formalmente quanto contenuto nel presente regolamento.

Ciascun assegnatario avrà pieno titolo, anche negli ambienti comuni alla residenza, ad utilizzare servizi, strutture ed attrezzature messe a disposizione dall'A.R.D.S.U. per rendere più accogliente l'ospitalità e più rispondente la stessa alle specifiche esigenze di studio dei suoi ospiti.

Art. 7 CONSEGNA, DEPOSITO CAUZIONALE E RESTITUZIONE POSTO-ALLOGGIO

I nuovi ingressi e le riconsegne dei posti-alloggi hanno luogo esclusivamente nei termini fissati dall'A.R.D.S.U. se non diversamente concordato.

Al suo primo ingresso lo studente prenderà atto, in contraddittorio con un incaricato dell'A.R.D.S.U., delle condizioni generali del posto-alloggio e della corrispondenza di arredi e suppellettili con quanto riportato nell'inventario di cui alla scheda di accettazione (allegato A).

La consegna si intenderà perfezionata con la sottoscrizione del citato allegato A e del presente regolamento, nonché con il versamento del deposito cauzionale infruttifero, di € 110,00,

Alla riconsegna del posto-alloggio lo studente dovrà accordarsi con l'A.R.D.S.U. per restituire la chiave, effettuando, di nuovo in contraddittorio, il controllo dello stato dei locali, degli arredi e dei suppellettili e sottoscrivendo l'apposito modulo di riconsegna di cui all'allegato B.

Il posto-alloggio andrà riconsegnato pulito.

La cauzione sarà restituita allo studente di norma alla riconsegna del posto-alloggio: eventuali danni, mancanze o alterazioni accertate ed anche pulizie straordinarie che, a giudizio insindacabile dell'A.R.D.S.U. si rendessero indispensabili, comporteranno per intanto il definitivo incameramento della cauzione, ferma ogni altra azione ritenuta necessaria.

Le osservazioni dello studente saranno riportate sulla scheda di riconsegna, che lo stesso è tenuto a firmare.

Nel caso di uscita dello studente difforme da quanto qui previsto, l'A.R.D.S.U. incamera la cauzione e si riserva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni riscontrati.

Eventuali effetti personali lasciati in alloggio dall'ospite non più assegnatario saranno rimossi e tenuti a disposizione del proprietario per 10 giorni; trascorso inutilmente tale termine, l'A.R.D.S.U. senza specifica comunicazione si riterrà manlevato da ogni responsabilità circa la custodia di tali beni e potrà provvedere, se lo riterrà, a disfarsene nei modi più opportuni.

La chiave in possesso dello studente andrà riconsegnata al momento dell'uscita: in difetto l'A.R.D.S.U. provvederà alla sostituzione della serratura, incamerando conseguentemente il relativo deposito cauzionale a titolo di rimborso spese e penale.

Art. 8 RETTE e SERVIZIO FORESTERIA

L'importo della retta mensile per l'intero periodo di prevista ospitalità è determinato annualmente nello specifico bando e/o in quello contestuale per le borse di studio.

Tale valorizzazione economica del servizio reso include forfettariamente anche un parziale concorso alle spese di ospitalità, quali esemplificativamente portierato, riscaldamento, servizio lavanderia, acqua, luce, pulizia, collegamento internet, telefonia, ecc..

La retta per gli studenti esterni è fissata in € 180,00.

Per i non contestuali beneficiari di borsa di studio la retta è dovuta con pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, al

netto di agosto, di norma dalla data di accettazione del posto-letto fino a tutto settembre dell'anno successivo.

La retta va versata presso la Banca tesoriere dell'A.R.D.S.U. (Banca Popolare del Materano – Via di Giura – Potenza) cod. IBAN IT51M05398 04200 00000 9336368 in favore di: A.R.D.S.U. Basilicata con la seguente causale: pagamento retta posto-alloggio residenza di per il mese di anno consegnando c/o la portineria della propria residenza la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti dagli studenti, le frazioni di mese vengono arrotondate in ogni caso a mese intero.

La mancata utilizzazione del posto-letto per qualsiasi motivo non esime dal pagamento della retta mensile.

L'A.R.D.S.U. può istituire, previa disponibilità, anche un servizio foresteria a pagamento destinato a:

- a) altri studenti non aventi titolo a partecipare ai bandi inizialmente indicati;
- b) genitori, sorelle e fratelli dello studente assegnatario (come da autocertificazione dello studente stesso) presenti a Potenza per ricovero in ospedale dello studente (1 congiunto per massimo 8 giorni), laurea (massimo 2 persone per 2 giorni) o altre motivate ragioni (massimo 2 persone per 2 giorni)

Di norma il periodo di permanenza in foresteria non potrà superare gli 8 giorni, salvo casi particolari appositamente documentati e preventivamente autorizzati.

Per il servizio di foresteria la retta giornaliera a persona è di € 20,00 da versare anticipatamente.

Anche gli utenti del servizio foresteria sono tenuti all'osservanza di tutte le direttive vigenti e del presente regolamento, seppure non usufruiscano del cambio biancheria di cui all'art. 19.

Art. 9 MOROSITA'

In caso di mancato pagamento delle rette, degli addebiti per danni o di ogni altro importo dovuto, l'A.R.D.S.U. inviterà per iscritto l'inadempiente ad effettuare il relativo pagamento entro i successivi 10 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriore avviso lo studente decade dal beneficio e l'A.R.D.S.U., liberato il posto-alloggio da ogni cosa come già sopra previsto, potrà provvedere a nuova assegnazione.

L'A.R.D.S.U., incamerata definitivamente il deposito cauzionale, si riserva anche la facoltà di adire le vie legali per il recupero del credito vantato.

Art. 10 RITARDO NEL RILASCIO DEL POSTO-ALLOGGIO

Allo studente che non rilascia il posto-alloggio alla scadenza stabilita, oltre a perdere definitivamente il deposito cauzionale già versato, verrà addebitato il costo giornaliero della retta di foresteria (€ 20,00), fino alla riconsegna delle chiavi, fermo restando il diritto dell'A.R.D.S.U. a rimuovere gli effetti personali dello studente ed a sostituire la serratura come già sopra previsto.

Art. 11 TRASFERIMENTI IN CORSO D'ANNO

Lo studente, per motivate esigenze, può fare domanda di trasferimento in posto-alloggio diverso da quello inizialmente assegnatogli.

Ad insindacabile giudizio dell'A.R.D.S.U. tale richiesta potrà essere soddisfatta nei limiti delle disponibilità.

Art. 12 TRASFERIMENTI D'UFFICIO

A seguito di provvedimenti disciplinari, per interventi manutentivi o per causa di forza maggiore, l'A.R.D.S.U., potrà disporre l'immediato trasferimento d'ufficio di uno o più studenti da un posto-alloggio ad un altro, secondo disponibilità, o assicurando soluzioni logistiche alternative o l'abbuono della corrispondente retta, o sua frazione, per la mancata fruizione.

In caso di rifiuto o ritardo nel trasferimento si potrà procedere anche a revoca immediata e motivata dell'assegnazione.

Art. 13 RINUNCIA

Eventuale rinuncia al posto-alloggio deve essere comunicata in forma scritta con almeno 30 giorni di preavviso.

L'A.R.D.S.U., se concederà l'autorizzazione, tratterrà la cauzione versata a parziale storno forfettario delle spese comunque sostenute; il beneficiario anche di contestuale borsa di studio perde la quota residua relativa all'intero periodo di assegnazione.

Lo studente che si laurea entro i successivi 3 giorni deve darne notizia all'A.R.D.S.U. ed è tenuto a lasciare il posto-letto entro la fine del mese corrente.

Anche lo studente laureatosi nella sessione invernale che intende iscriversi sub-condizione ai corsi di laurea specialistica, deve darne comunicazione; in tal caso, se in possesso dei requisiti di merito, potrà mantenere il posto-alloggio fino alla scadenza inizialmente prevista conservando lo status di assegnatario.

Art. 14 ASSENZE

Il posto-alloggio assegnato deve essere occupato in maniera continuativa: il suo mancato utilizzo per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi, al di fuori dei normali periodi di interruzione delle lezioni universitarie, se non espressamente autorizzato, non giustificato da gravi e comprovate motivazioni, può determinare la revoca dell'assegnazione.

Nell'assentarsi lo studente avrà cura e responsabilità di chiudere a chiave la propria stanza, se in singola, nonché di spegnere le luci, chiudere i rubinetti dell'acqua e, per assenze prolungate, anche sbrinare il frigorifero e chiudere il riscaldamento e lo scaldabagno.

Art. 15 RAPPRESENTANTI

Di norma entro novembre di ogni anno accademico in ciascuna residenza, comunque organizzata, gli studenti eleggono, in presenza di un referente dell'A.R.D.S.U., la loro rappresentanza composta da 2 rappresentanti per residenza: essa, sia in forma aggregata che per singola struttura, è deputata a rappresentare all'A.R.D.S.U. eventuali disservizi o nuove esigenze.

L'A.R.D.S.U. consulta regolarmente tali rappresentanti in ordine al funzionamento complessivo anche di una singola residenza e li tiene informati su ogni decisione rilevante in materia di alloggi e raccoglie da essi proposte e segnalazioni di eventuali disservizi.

Art. 16 NORME DI COMPORTAMENTO

Il comportamento nelle residenze deve essere improntato ad assoluta correttezza, senso di responsabilità e rispetto verso gli altri: ogni comportamento difforme anche da quanto previsto al successivo art. 17 sarà sanzionato, specie se suscettibile di compromettere, anche in parte ed indirettamente, la sicurezza nelle residenze, fino alla revoca del posto-alloggio assegnato.

Il mantenimento della qualità e funzionalità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale dell'A.R.D.S.U. anche alla responsabilità degli assegnatari e dei loro ospiti.

Nelle residenze strutturate in forma di appartamenti, ovvero prive del servizio di portineria, la responsabilità gestionale è direttamente in capo agli assegnatari.

Art. 17 RISPETTO DEI REGOLAMENTI

Ogni assegnatario è tenuto al rispetto delle direttive generali vigenti e del presente regolamento che dovrà sottoscrivere per integrale accettazione prima dell'immissione in possesso del posto-alloggio attribuitogli, pena la decadenza dal beneficio.

Ove presente, ogni studente è tenuto anche al rispetto del regolamento di condominio del palazzo in cui il posto-alloggio è allocato.

Art. 18 RESPONSABILITA'

Lo studente è tenuto a risarcire l'A.R.D.S.U. per i danni arrecati, personalmente o dai propri visitatori, ai beni individuali e/o collettivi avuti in uso.

Nel caso di camere a più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non emergano responsabilità individuali.

Art. 19 LAVANDERIA

L'A.R.D.S.U. assicura, nelle forme più appropriate, un servizio gratuito di lavaggio, stiratura e ricambio della biancheria da letto in dotazione a ciascun posto-alloggio.

Nei locali e con le modalità fissate dall'A.R.D.S.U. ogni studente riconsegna il set della biancheria sporca ritirando contestualmente il corrispondente set lavato e stirato.

Gli studenti alloggiati presso appartamenti potranno egualmente avvalersi del servizio prelevando e consegnando la biancheria presso la portineria ad essi indicata.

L'A.R.D.S.U. si riserva di predisporre un servizio aggiuntivo di lavanderia, a beneficio individuale e con la gran parte dei costi diretti a carico degli interessati.

Art. 20 SALE COMPUTER ed INTERNET

Le sale computer, ove presenti, devono essere utilizzate con modalità e tempi previsti dalle specifiche direttive dell'A.R.D.S.U. sentiti i rappresentanti degli studenti.

Gli alloggiati presso appartamenti potranno avvalersi della sala computer presso la residenza ad essi indicata.

L'A.R.D.S.U., nei tempi tecnici dati, per facilitare e diffondere l'accesso ad internet, conta di attrezzare all'interno di ciascuna residenza una rete wireless, normandone l'uso in modo da garantire la tracciabilità di ciascun collegamento, rispondendo di ciò esclusivamente ciascuno studente

Art. 21 PUNTO COTTURA

Per inderogabili esigenze di sicurezza l'uso dei punti-cottura, laddove presenti, sia in termini di ambienti dedicati che di attrezzature funzionali a tale scopo, è consentito esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dal responsabile della sicurezza dell'A.R.D.S.U.; è severamente vietato, pertanto, l'uso in camera di ogni attrezzatura non conforme a tali indirizzi.

Del mancato rispetto delle indicazioni fornite rispondono in solido gli studenti ospiti delle residenze, ove non risulti incontestabilmente la responsabilità individuale di qualcuno di essi.

Art. 22 ACCESSO VISITATORI

La presenza di persone estranee è consentita nei locali comuni di ciascuna residenza dalle ore 8,00 alle 24,00 e, nelle stanze degli assegnatari, dalle ore 10,00 alle 24,00, purché non arrechi disturbo ad altri assegnatari ed all'eventuale condominio.

Ogni visitatore è tenuto al rispetto del presente regolamento e delle ulteriori direttive vigenti.

Lo studente ospitante è garante sotto ogni aspetto del comportamento dei suoi ospiti e risponde di eventuali disturbi, danni o problemi da essi, anche indirettamente, causati; in tal caso ad egli l'A.R.D.S.U. addebiterà i

corrispondenti provvedimenti derivanti dalla presenza di persone esterne che potranno anche limitare la possibilità per lo stesso di ricevere, nel corso del medesimo anno accademico, esterni nella propria camera. L'accesso al visitatore di minore età è consentito previa formale assunzione di responsabilità esclusiva da parte dell'assegnatario.

Art. 23 DIVIETI

Oltre a quanto espressamente previsto al successivo art. 27, agli studenti tassativamente non è consentito a nessun titolo:

- a) concedere a terzi l'uso nemmeno transitorio e gratuito del proprio posto-alloggio o usare in modo improprio i locali e le attrezzature anche comuni;
- b) ospitare, al di fuori dell'orario e delle modalità consentite, persone estranee;
- c) introdurre propri arredi negli alloggi senza preventiva autorizzazione, o rimuovere, modificare o alterare in alcun modo gli arredi ivi presenti;
- d) ostacolare lo svolgimento dei servizi predisposti dall'A.R.D.S.U. per la funzionalità della residenza;
- e) tenere nella propria stanza o negli ambienti comuni comportamenti rumorosi o che comunque arrechino disturbo o pericolo agli altri ospiti della residenza e/o del condominio, in nessun orario; tale prescrizione varrà ancor più rigorosamente negli orari compresi tra le 0,00 e le 8,00 e tra le 14,00 e le 16,00 di ogni giorno;
- f) introdurre e tenere animali ed occupare davanzali;
- g) organizzare e tenere feste e manifestazioni, praticare giochi d'azzardo, ecc.;
- h) ingombrare i passaggi o parcheggiare biciclette, moto, auto, ecc., negli spazi recintati salva autorizzazione scritta dell'A.R.D.S.U.;
- i) ogni altro comportamento vietato dalle leggi o non consono alla vita in comunità.

Art. 24 PRESCRIZIONI

Lo studente provvede a, suo completo carico, al suo corredo di effetti personali

Lo studente provvede, sotto la sua personale responsabilità, a conservare con cura quanto si trovi nella stanza.

Art. 25 CONSERVAZIONE e DANNI

Lo studente è responsabile della buona conservazione del posto-alloggio che occupa, degli arredi e delle suppellettili.

E' suo preciso obbligo dare tempestivamente comunicazione al personale di portineria di qualsiasi danneggiamento o mal funzionamento riscontrato.

Di qualunque danno non riconducibile alla normale usura dei beni verrà fatto carico all'assegnatario dei locali.

Art. 26 NORME PER LA SICUREZZA

Nelle residenze è obbligatorio attenersi alle normative previste per la sicurezza ivi affisse; al fine di agevolare la comprensione ed il rispetto il responsabile della sicurezza dell'A.R.D.S.U. promuove iniziative formative ed informative, riunioni periodiche ed effettua ogni connesso controllo.

Conseguentemente, nelle residenze, ivi inclusi gli spazi ad uso individuale, è tassativamente vietato fumare, introdurre stupefacenti, detenere armi, materiale esplosivo e/o infiammabile e quant'altro possa compromettere la propria e/o altrui sicurezza o la salubrità degli ambienti ad insindacabile giudizio dell'ente.

E' vietato, in particolare, l'uso di fornellini a gas o elettrici e di elettrodomestici in genere, compresi forni a microonde, nonché delle stufette di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di apparecchiature elettriche (radio, tv, computer) solo se con marchio C.E. ed allacciati alla presa esistente coi rispettivi cavi.

Non sono ammessi impianti con cavi volanti: l'uso di eventuali preserie (ciabatte) e quant'altro non previsto dovrà essere preventivamente autorizzato dal responsabile della sicurezza.

Il danneggiamento, spostamento o rimozione della cartellonistica o di qualunque altro elemento riguardante la sicurezza nelle residenze (avvisi, luci, estintori, cartelli, ecc.), ove non venissero accertate incontestate responsabilità individuali, comporterà l'addebito in solido a carico di tutti gli occupanti delle spese sostenute dall'A.R.D.S.U. per il loro ripristino.

Art. 27 CONTROLLI

L'A.R.D.S.U., anche attraverso propri incaricati, ha diritto di accedere in qualsiasi ambiente per verificare lo stato di pulizia, il sussistere di violazioni del regolamento, effettuare sopralluoghi tecnici.

Nel caso in cui fosse necessario effettuare lavori di manutenzione, l'ingresso dei responsabili e dei tecnici è consentito, previo, se possibile, anche breve preavviso telefonico agli studenti, a salvaguardia della riservatezza dei singoli.

Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che siano in atto violazioni del presente regolamento e/o uno stato di emergenza o pericolo, l'A.R.D.S.U. potrà effettuare ogni sorta di controllo, anche senza preavviso, avvalendosi se necessario anche degli organi di Pubblica Sicurezza.

Art. 28 PROVVEDIMENTI e SANZIONI

In caso di inadempienze o violazioni delle norme generali o del presente regolamento dirette a garantire il razionale ed economico controllo delle strutture, nonché a tutelare la civile convivenza tra ospiti, e la

sicurezza nelle e delle strutture, saranno applicati i seguenti provvedimenti disciplinari in ordine crescente di gravità in stretta relazione alla rilevanza delle infrazioni riscontrate od anche alla loro reiterazione:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea del diritto all'alloggio;
- trasferimento d'ufficio, come normato dal precedente art. 12;
- revoca del beneficio al posto-alloggio, che comporta l'automatica esclusione anche per gli anni successivi.

La revoca comporta l'esclusione dal beneficio anche per gli anni successivi.

La revoca immediata scatta, in particolare, in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e sui divieti,

La revoca per motivi disciplinari non comporta l'estinzione dei debiti e determina, a titolo di risarcimento del danno e di penale, la mancata restituzione, da parte dell'A.R.D.S.U., della cauzione versata dallo studente.

La somma di 2 richiami scritti comporta la revoca dell'assegnazione.

I provvedimenti assunti dall'A.R.D.S.U. sono comunicati all'interessato per iscritto, che, entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi, potrà inoltrare, in forma scritta, le proprie motivate controdeduzioni; se queste ultime saranno ritenute valide al massimo entro i successivi 5 giorni lavorativi andranno annullati i provvedimenti adottati.

In caso di revoca dell'assegnazione lo studente entro il termine tassativo di 3 giorni dovrà lasciare libero da persone e cose il posto-alloggio già assegnatogli.

Decorso inutilmente tale termine e senza ulteriore avviso, l'A.R.D.S.U. potrà entrare nei locali, rimuovere tutti i beni e gli effetti personali del già assegnatario e sostituire la serratura.

Gli oggetti prelevati saranno depositati in custodia per 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali, l'A.R.D.S.U. provvederà come indicato al precedente art. 7

L'assunzione dei suddetti provvedimenti non esclude ogni e diversa azione anche legale a tutela del patrimonio e delle ragioni dell'A.R.D.S.U.

Art. 29 VIGENZA e RINVIO

Per quanto qui non previsto si farà riferimento al corrispondente bando ed alla normativa vigente.

L'assunzione di provvedimenti sanzionatori non esclude procedimenti legali nel caso in cui si ravvisassero violazioni delle leggi vigenti.

Art. 30 PUBBLICITA'

L'A.R.D.S.U. utilizzerà apposite bacheche per comunicare ogni decisione o necessità in merito all'organizzazione delle residenze ed ai servizi resi.

L'A.R.D.S.U., pur non rispondendone dei contenuti, predisporrà, altresì, idonei spazi di affissione a disposizione degli ospiti per eventuali annunci personali.

A tali ultimi spazi liberi, previa autorizzazione, potranno accedere anche soggetti terzi purché per finalità di interesse generale e compatibili con il presente regolamento e con gli scopi istituzionali dell'Ente.

ART. 31 ULTERIORI OSPITI e PROGETTI COMUNITARI DI SCAMBI

L'A.R.D.S.U. compatibilmente con le disponibilità complessive, si riserva di utilizzare posti-alloggio anche attraverso assegnazioni dirette o su segnalazione dell'Università di Basilicata, ad altri soggetti anche stranieri tra quelli cui rivolge la propria azione istituzionale.

In tal caso l'ospitalità in forma di foresteria seguirà le stesse norme di cui al presente regolamento ma con una retta mensile, se non a carico dell'ente, quantificata in € 180,00 per ogni singolo posto-alloggio.

In caso di carenza di propri posti-alloggio l'A.R.D.S.U. si riserva di farsi carico, nell'ambito delle risorse disponibili, anche in forma indiretta delle idonee soluzioni logistiche.

ART. 32 ASSISTENZA SANITARIA e MALATTIE

E' impegno dell'A.R.D.S.U. facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria gratuita ai propri ospiti.

Potenza, 13-11-2008

Di seguito si intendono riportati i richiamati allegati "A" e "B"

IO SOTTOSCRITTO

nome _____ cognome _____
(scrivere in stampatello)

in relazione al beneficio di posto-alloggio offertomi dall'A.R.D.S.U.

dichiaro di aver ricevuto copia del presente regolamento, di averne adeguatamente preso visione accettandone incondizionatamente ed integralmente tutto quanto in esso contenuto.

Potenza,

Firma _____

Accetto, perciò, di accollarmi per intero, ove non diversamente statuito, tutte le responsabilità anche economiche derivanti dal mancato rispetto delle direttive generali vigenti, del presente regolamento ed in particolare di ogni norma a tutela della sicurezza ed igienicità delle strutture ospitanti.

Sarà mia cura ed onere comunicare tempestivamente all'A.R.D.S.U. ogni eventuale variazione dei miei dati personali.

Potenza,

Firma _____

Accetto espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le suddette clausole riportate nei 32 articoli sopra esplicitati.

Potenza,

Firma _____